

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1978

**che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario i pigiami e le camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini diversi dai bambini piccoli (bébés) della voce ex 60.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 60.04-21, 25, 51, 53), originari delle Filippine e messi in libera pratica negli altri Stati membri**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/485/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 4 maggio 1978 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i pigiami e le camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini (diversi dai bambini piccoli) della voce ex 60.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 60.04-21, 25, 51, 53), originari delle Filippine e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari delle Filippine ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese;

considerando che nel contesto del presente accordo le Filippine si sono impegnate ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali

secondo le necessità dei mercati rispettivi; ~~che~~ di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva;

considerando che secondo i dati del ricorso esistono per il settore industriale interessato serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione, nonché con una progressiva perdita della sua parte di mercato;

considerando che eventuali importazioni indirette in aggiunta a quelle già effettuate possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di salvaguardia a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 12 maggio 1971 della Commissione, in particolare dal suo articolo 1<sup>(1)</sup>;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

<sup>(1)</sup> GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari delle Filippine e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di licenza di importazione sono state depositate in data successiva al 4 maggio 1978 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.04 (codice Nimexe 60.04-21, 25, 51, 53)	Pigiama e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, ragazza e per bambini (diversi dai bambini piccoli)

*Articolo 2*

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Irlanda nuove possibilità di importazione nei confronti delle Filippine per i prodotti succitati e comunque sino e non oltre il 31 dicembre 1978.

*Articolo 3*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1978.

*Per la Commissione*

Guido BRUNNER

*Membro della Commissione*